



Giovedì 29/10/2020

Imprese in fallimento: istruzioni operative per accedere all'esonero TFR e ticket di licenziamento

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Gli articoli 44 e 43-bis del DL 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, prevedono che le società in fallimento o in amministrazione straordinaria, destinatarie negli anni 2019 e 2020 di provvedimenti di cassa integrazione straordinaria (CIGS), e limitatamente ai lavoratori ammessi all'integrazione salariale, siano esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria e dal versamento del ticket di licenziamento.

In particolare, gli esoneri sono riconosciuti per gli anni 2020 e 2021 nel limite di spesa, cumulativo per entrambe le misure, di 16 milioni di euro per ciascun anno.

Con il Messaggio n. 3920 del 26 ottobre l'Inps fornisce le istruzioni operative per accedere agli sgravi.

<https://www.inps.it/>